

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI

Como, maggio 2020

Circolare

**Oggetto: Covid -19 Fase 2 – Protocollo Sicurezza sui luoghi di lavoro
Sanificazione - chiarimenti**

A seguito dei dubbi emersi in sede di prima applicazione del **protocollo sottoscritto il 24 aprile** fra il Governo e le parti sociali, per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei luoghi di lavoro, riepiloghiamo di seguito alcune considerazioni dell'Avv. Luisa Scarrone in tema di sanificazione.

Cosa significa "sanificazione"

Genericamente "sanificazione" è sinonimo di pulizia più disinfezione. Consiste in tutte quelle operazioni che permettono di eliminare ogni germe patogeno presente, con vari prodotti e tecniche, ma soprattutto con disinfettanti a base di sostanze chimiche che attaccano gli agenti patogeni e riescono a distruggerli.

Chi deve eseguirla e come può essere svolta

Il protocollo condiviso del 24 aprile parla di "sanificazione straordinaria" alla riapertura per le aree geografiche a maggior endemia, come la Lombardia, e "sanificazione periodica".

Tale protocollo cita la circolare del Ministero della salute 5443 del 22.02.2020 che ha chiarito come debba essere svolta la sanificazione in ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di Covid-19 o in ambienti potenzialmente esposti, ed in particolare:

- Sottoporre a completa pulizia con acqua e detersivi comuni
- Decontaminare con ipoclorito di sodio al 0,1 % dopo la pulizia
- Se la superficie si può danneggiare con l'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% con un detersivo neutro
- Assicurare durante la pulizia l'aerazione degli ambienti
- Porre particolare attenzione alla pulizia di tutte le superfici toccate di frequente (servizi igienici, tastiere, schermi touch, mouse, muri, porte, finestre, maniglie e attrezzatura condivisa) in tutti gli ambienti (uffici, reparti di produzione, spogliatoi, mense e servizi igienici)
- Lavare i materiali in tessuto a 90° C. Se non è possibile aggiungere il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio

La citata circolare **non dispone l'obbligo di rivolgersi a impresa specializzata iscritta all'elenco speciale** presso la Camera di commercio competente che attesta il rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge 82/94, attuata con il Dm 274/97, ossia che abbia un responsabile tecnico che adegui il tipo di intervento ed i prodotti da utilizzare, **per cui è lecito pensare che la sanificazione possa essere effettuata in proprio o con gli addetti alle pulizie ordinarie, sempre però seguendo le indicazioni della citata circolare su come si deve eseguire l'intervento.**

Il problema, però, è che in mancanza di un intervento di sanificazione da parte di soggetto specializzato avente i requisiti tecnici di cui sopra, **non si potrebbe disporre di una prova certa documentale** circa l'effettiva e corretta effettuazione della sanificazione, il che esporrebbe il titolare dell'attività al rischio di non poter provare di averlo fatto in caso di controllo e nel caso in cui si dovesse verificare un contagio in azienda (malattia professionale).

Altro rischio ipotizzabile, è quello relativo al credito d'imposta, dato che la relativa norma fa riferimento alla particolare tipologia di impresa che abbia in visura camerale la lettera "E" e se l'impresa di cui ci si avvale non ha questa lettera, c'è il rischio altamente probabile di non vedersi riconosciuta la possibilità di scaricare metà delle spese sostenute per la sanificazione in sede di rendicontazione (si può ipotizzare che cercheranno di restringere il più possibile la casistica).

Ulteriori osservazioni

Quasi tutte le imprese che svolgono le pulizie si sono organizzate per proporre il servizio di sanificazione e lo stanno proponendo (anche a prezzi di gran lunga superiori a quelli di mercato). Non è detto, però, che siano imprese accreditate, perché può darsi che siano abilitate alle pulizie, ma non alla sanificazione (si tratta di certificazioni diverse). Ovviamente, l'impresa dovrà comunque applicare tutte le procedure di sicurezza previsto dalla circolare del Ministero della salute, ma non sarà in grado di rilasciare la certificazione "sanificazione".

Il protocollo condiviso del 24 aprile parla di "sanificazione straordinaria" e "sanificazione periodica", ma non è specificato quale sia il periodo intercorrente tra una sanificazione e l'altra. Al momento, c'è chi dice settimanale, chi mensile, ma è logico ritenere che ciascuna attività richieda una maggiore o minore frequenza della sanificazione a seconda della maggiore o minore affluenza di persone, esterne o interne che siano, il che eleva il grado di rischio. Si suggerisce, in proposito, di inserire nel protocollo interno ogni utile specificazione e indicazione riguardo alla frequenza.

La sanificazione straordinaria degli ambienti in cui si svolge l'attività è obbligatoria dopo la riapertura ogni qualvolta si verifichi un contagio Covid.

In conclusione, la sanificazione può essere svolta affidandosi a un'impresa specializzata iscritta all'elenco speciale presso la Camera di commerciale competente e che abbia i requisiti stabiliti dalla legge 82/94, attuata con il Dm 274/97 e che rilasci apposita certificazione oppure può essere svolta in proprio o con l'ausilio degli addetti alle pulizie di cui ci si avvale normalmente (persone fisiche o imprese anche se non accreditate per la sanificazione).

Ove si provveda in proprio o con impresa non accreditata, occorre essere consapevoli dei rischi sopra evidenziati e cercare di limitarli il più possibile nel seguente modo:

- Seguire scrupolosamente le indicazioni del Ministero della Salute;
- Conservare tutti i giustificativi dei materiali utilizzati per la sanificazione e delle necessarie attrezzature;
- Dotare chi svolge la sanificazione dei necessari DPI (guanti, mascherine e visiere);
- Inserire nel protocollo tutte le indicazioni utili, anche sulla periodicità degli interventi.

Lo Studio rimane quindi a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, anche al fine di individuare i consulenti che posso supportare i clienti in tema di sicurezza.

Cordiali saluti.

studiodotcom